



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2019

N.RF196

**INFO FISCO**

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
**dott. Andrea Cirrincione**  
[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 9

<b>OGGETTO</b>	<b>DL COLLEGATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2020 – PRINCIPALI MISURE (2 parte)</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	D.L. 124/2019, PUBB. IN G.U. N. 252 DEL 26/10/2019
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>04/11/2019</b>

*Sintesi: si conclude l'analisi delle principali novità in materia fiscale introdotte dal D.L. 124/2019, cd. "Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020".*

*Nei prossimi interventi saranno analizzati i singoli provvedimenti; a tal fine va considerato che saranno possibili delle modifiche sia in sede di conversione in legge del Decreto, sia da parte della legge di Bilancio 2020, da approvare entro la fine dell'anno.*

### ROTTAMAZIONE-TER: RIAPERTURA TERMINE PAGAMENTO (ART. 37)

Il legislatore ha previsto termini di pagamento differenziati per coloro che hanno aderito alla procedura di **Rottamazione-ter** dei ruoli pendenti, a seconda della situazione in cui si trovano.

In particolare, se hanno aderito alla procedura agevolata ai sensi:

- dell'art. 16-bis D.L. 34/2019** ("Decreto crescita" – v. RF flash 216/2019): hanno potuto fruire della riapertura al 31/07/2019 per presentare il modello di adesione e la **scadenza** per il pagamento dell'unica/prima rata è fissato al **30/11/2019**
- dell'art. 3 DL 119/2018**: in tal caso il pagamento dell'unica/prima rata risulta **scaduto al 31/07/2019** ed ha riguardato colui che (v. RF flash 186/2018 ed RF 126/2019):
  - ha presentato per la prima volta **entro il 30/04/2019 il modello di adesione**
  - è confluito automaticamente nella Rottamazione ter provenendo dalla **Rottamazione-bis** ex DL 148/2017
  - o è stato colpito dagli eventi **sismici verificatisi nel 2016 nel Centro Italia**.

**LA PROROGA** - Al fine di evitare la precedente disparità di trattamento, viene ora disposta:

- la **riapertura al 30/11/2019** del **termine scaduto il 31/07/2019**
- per il **pagamento** della 1° **rata/unica rata** relativa alla **rottamazione-ter** di cui al punto b) precedente.



**Nota:** dunque tutti i soggetti di cui sopra potranno versare la 1° rata/unica rata al 30/11/2019, che **slitta al 2/12/2019** in quanto il giorno 30/11 cade di sabato.

CARICHI AFFIDATI DAL 1/01/2017 AL 31/12/2017					
ACCESSO ALLA ROTTAMAZIONE-TER			1° rata/unica soluzione	2° rata	Rate successive (dal 2020)
Accesso diretto		ex DL 34/2019	al 30/11/2019	30/11/2019	16 rate (4 rate annuali)
		ex DL 119/2018	proroga dal 31/07/2019 al 30/11/2019		8 rate (2 rate annuali)
dalla Rottamazione-bis	rate di luglio / settembre / ottobre 2018	al 7/12/2018 risultavano pagate			8 rate (4 rate annuali)
		al 7/12/2018 non risultavano pagate			8 rate (2 rate annuali)
Colpiti dal sisma Centro Italia					

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI  
REDAZIONE FISCALE Srl - Via G. A. Longhin n. 103 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225  
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613 – Email: [info@redazionefiscale.it](mailto:info@redazionefiscale.it)

## ULTERIORI DISPOSIZIONI FISCALI (artt. 32-33, 35, 36, 38 e 58)

### IVA SCUOLE GUIDA (art. 32)

L'art. 32, le cui disposizioni entrano in vigore nel 2020, **limita il perimetro delle prestazioni didattiche esenti da IVA**.

In particolare, tramite modifica dell'art. 10, del DPR 633/1972, viene previsto che l'esenzione IVA:

- ➔ non riguarda più le "**prestazioni didattiche di ogni genere**"
- ➔ ma viene **limitata alle "prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario"**.



**Nota:** in sostanza, sarà **assoggettato ad Iva:**

- **l'insegnamento della guida automobilistica** ai fini dell'ottenimento delle patenti di guida per i veicoli delle categorie B e C1
- in quanto insegnamento non rientrante tra le materie "scolastiche" o "universitarie".

**IL PREGRESSO:** la norma:

- ➔ **fa espressamente salvi** (dunque, non sanzionabili né passibili di accertamento)
- ➔ **i comportamenti difformi adottati** dai contribuenti **prima della data di entrata in vigore** della disposizione in esame.

### Certificazione dei corrispettivi

La norma:

- ➔ **nel sopprimere l'esonero da certificazione dei corrispettivi** (*lett. q*), *art. 2, DPR 696/96*)
- ➔ dispone che per tali prestazioni le autoscuole, dal 1/01/2020:
  - in generale: saranno ordinariamente obbligate alla "certificazione telematica" dei corrispettivi
  - fino al 30/06/2020: potranno documentare i corrispettivi mediante il rilascio della ricevuta/scontrino fiscale (cioè con una **modalità "cartacea"**, anche se hanno dichiarato un volume d'affari 2018 superiore a . 400.000).



**Nota:** il co. 2 dell'art. 32 fa espresso riferimento all'insegnamento per il conseguimento delle patenti di guida in cat. B e C1; tuttavia, appare evidente che, per l'estraneità con le materie scolastiche/universitarie:

- ✓ **qualsiasi altra tipologia di patente** (cat. A, AM, C, ecc.) **non potrà fruire dell'esenzione Iva**
- ✓ così come qualsiasi altro insegnamento alla guida di "mezzi" (es: patente nautica, aeronautica, ecc.).

### SOSPENSIONE ADEMPIMENTI PER SISMA (art. 33)

L'art. 33 prevede la sospensione degli adempimenti connessi agli eventi sismici che hanno colpito alcuni comuni della provincia di **Catania**.

Nello specifico, si dispone quanto segue:

- ➔ **i contribuenti aventi alla data del 26/12/2018** la residenza o la sede legale/operativa nel territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, Aci Catena, Aci Sant'Antonio, Acireale, Milo, Santa Venerina, Trecastagni, Viagrande e Zafferana Etnea,
  - che hanno **usufruito della sospensione** dei termini dei versamenti tributari scadenti nel periodo **dal 26/12/2018 al 30/09/2019** (disposta con D.M. 25/01/2019)
  - **eseguono i suddetti versamenti**, senza applicazione di sanzioni e interessi, in **unica soluzione entro il 16/01/2020**, ovvero, a decorrere dalla stessa data, **mediante rateizzo fino a un massimo di 18 rate mensili** di pari importo da versare entro il 16 di ogni mese
- ➔ **gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti**, non eseguiti per effetto della sospensione, sono **effettuati entro il mese di gennaio 2020**.

### DEDUCIBILITÀ INTERESSI PASSIVI (art. 35)

L'art. 35 amplia l'ambito operativo delle **norme** che consentono la **deducibilità IRES** senza i limiti previsti dall'art. 96 del TUIR degli **interessi passivi** sui **prestiti** utilizzati per **finanziare progetti infrastrutturali pubblici a lungo termine**.

A tal fine, fermo restando la definizione rilevante di progetto infrastrutturale pubblico a lungo termine, tramite rinvio alla Parte V del D.lgs. 50/2016, viene chiarito che

- ➔ nel caso di **costituzione di una società di progetto** strumentale alla segregazione patrimoniale rispetto ad attività e passività non afferenti al progetto infrastrutturale,
- ➔ sono **deducibili** per intero gli **interessi passivi e oneri finanziari** relativi ai **prestiti stipulati dalla società di progetto**,
  - anche se **assistiti da garanzie** diverse dai beni appartenenti al gestore del progetto e afferenti al progetto stesso
  - utilizzati per **finanziare progetti infrastrutturali pubblici** mediante contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, di cui alle Parti III, IV e V, del citato D.lgs. 50/2016.

### INCENTIVI CONTO ENERGIA (art. 36)

L'art. 36 ha come fine quello di superare il **divieto di cumulo** tra:

- ✓ **gli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici**, riconosciuti dal III, IV e V "Conto energia" (previsti rispettivamente dal DM 6/08/2010, DM 5/05/2011 e DM 5/07/2012)
- ✓ e la **detassazione fiscale per investimenti ambientali** (cd "Tremonti ambiente") ex art. 6 L. 388/2000, a favore delle PMI.

CHIARIMENTI DI PRASSI RELATIVI ALLA FATTISPECIE IN ESAME	
R.M. 58/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la <b>Tremonti ambiente</b>, visto il silenzio normativo, <b>era fruibile anche in presenza di altre misure di favore</b>, salvo diversa disposizione delle norme disciplinanti le altre misure;</li> </ul>
Comunicato GSE del 22/11/2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>non è ammesso il cumulo</b> della detassazione Tremonti ambiente con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi dei III, IV e V Conto Energia;</li> <li>▪ si ricorda che il <b>I e II Conto Energia</b> previsti, rispettivamente, dal D.M. 28/07/2005 e D.M. 19/02/2007 <b>consentivano di fruire</b>, nei limiti del 20% del costo dell'investimento, sia dell'<b>agevolazione fiscale Tremonti ambiente</b> e sia delle <b>tariffe incentivanti riconosciute dal GSE</b> alla produzione di energia elettrica.</li> </ul>

Viene, pertanto, disposto che il divieto di cumulo non opera (e il **contribuente** ha diritto a mantenere il beneficio delle **tariffe incentivanti** riconosciute dal GSE alla produzione di energia elettrica) laddove si proceda al **pagamento** di una somma determinata:

- applicando alla **variazione in diminuzione** operata in **dichiarazione** dei redditi (relativa alla detassazione per investimenti ambientali)
- l'**aliquota d'imposta pro tempore vigente** (es: il 27,5% nel caso di società di capitale).

ASPETTI PROCEDURALI RELATIVI ALLA DEFINIZIONE	
Modalità	<b>I soggetti che intendono avvalersi della suddetta definizione</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ sono tenuti alla <b>presentazione di un'apposita comunicazione all'Agenzia Entrate</b> che</li> <li>▪ dovrà definire, con provvedimento, le modalità di presentazione e il suo contenuto.</li> </ul>
Contenuto	<b>Indicazioni del contribuente nella comunicazione:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ la <b>pendenza eventuale di giudizi</b> aventi ad oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti per effetto del divieto di cumulo;</li> <li>▪ <b>assunzione dell'impegno alla rinuncia agli stessi giudizi</b> che sono sospesi dal giudice</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ dietro presentazione di copia della comunicazione</li> <li>✓ e nelle more del pagamento delle somme dovute.</li> </ul>
<b>Estinzione</b>	<p><b>Condizioni cui è subordinata l'estinzione del giudizio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ effettivo <b>perfezionamento della definizione</b></li> <li>▪ e <b>produzione</b>, in giudizio, della <b>documentazione attestante i pagamenti effettuati</b>;</li> </ul> <p>In caso contrario, il giudice dispone la revoca della sospensione su istanza di una delle parti.</p>
<b>Perfezionamento</b>	<p>Quando si verifica il perfezionamento della definizione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>presentazione della comunicazione e</b></li> <li>▪ <b>pagamento degli importi dovuti entro il 30/06/2020.</b></li> </ul>



**Nota:** viene lasciata impregiudicata la facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri diritti ai soggetti che non intendano avvalersi della definizione sopra descritta.

### IMPOSTA SULLE PIATTAFORME MARINE (art. 38)

L'**art. 38** istituisce dall'anno 2020 l'**imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPi)** in sostituzione in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.

La **tassazione** si effettua in base ai valori contabili e la base imponibile potenziale è ridotta al 20%.

Si applica **un'aliquota** fissa al 10,6‰, con una particolare ripartizione tra lo Stato e il Comune interessato.

### VERSAMENTO ACCONTI (art. 58)

L'**art. 58** interviene sui versamenti degli acconti IRPEF/IRES/IRAP prevedendo che, a decorrere dal 27/10/2019 (data di entrata in vigore del D.L. 124/2019):

- ➔ per i **soggetti** che esercitano attività economiche per le quali sono stati **approvati gli ISA** e per i **soci** di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale
- ➔ i **versamenti di acconto dell'IRPEF/IRES/IRAP** sono effettuati in **2 rate** ciascuna nella misura **del 50%**.

Inoltre, viene **fatto salvo quanto già versato** per l'esercizio in corso con la **prima rata di acconto**

- con corrispondente rideterminazione
- della misura dell'acconto dovuto in caso di versamento unico.

**Nota:** per il periodo d'imposta in corso al 31/12/2019 è fatto salvo l'eventuale versamento della prima rata di acconto ed è dovuta la seconda rata nella misura del 50%, ovvero l'unica rata nella misura del 90%.



Per approfondimenti si rinvia alla RF flash 193/2019.

### REATI TRIBUTARI E RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI (art. 39)

L'**art. 39** modifica numerose disposizioni penali previste dal D.lgs. 74/2000, disponendo

- ➔ **l'inasprimento delle pene per i reati tributari**
- ➔ con contestuale **l'abbassamento di alcune soglie di punibilità**.

Inoltre

- **introduce**, in caso di condanna, la **confisca dei beni di cui il condannato abbia disponibilità per un valore sproporzionato al proprio reddito**.
- modifica la disciplina della **responsabilità amministrativa degli enti**, introducendo **specifiche sanzioni** quando il **reato di dichiarazione fraudolenta** è commesso a **vantaggio dell'ente**.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D.lgs. 74/2000, art. 2)	
<b>NORMA VIGENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni</li> </ul>
<b>D.L. 124/2019</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reclusione <b>da 4 a 8 anni</b> per passivi fittizi <math>\geq</math> a €100.000;</li> <li>Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni per passivi fittizi <math>&lt;</math> a € 100.000;</li> <li><b>Confisca allargata</b> per passivi fittizi <math>&gt;</math> a € 100.000;</li> <li><b>Responsabilità amministrativa enti:</b> sanzione pecuniaria fino a 500 quote</li> </ul>

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (D.lgs. 74/2000, art. 3)	
<b>NORMA VIGENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni</li> </ul>
<b>D.L. 124/2019</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reclusione <b>da 3 a 8 anni</b>;</li> <li><b>Confisca allargata</b> per imposta evasa <math>&gt;</math> a € 100.000</li> </ul>

Dichiarazione infedele (D.lgs. 74/2000, art. 4)	
<b>NORMA VIGENTE</b>	<p>È punito con la reclusione da 1 a 3 anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle relative dichiarazioni annuali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti; il reato si configura qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>imposta evasa, con riferimento a taluna delle singole imposte:</b> superiore a € 150.000;</li> <li><b>ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti:</b> superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, superiore a € 3.000.000.</li> </ul>
<b>D.L. 124/2019</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>inasprimento della pena:</b> viene prevista la reclusione da 2 a 5 anni;</li> <li><b>condizioni richieste affinché si configuri il reato:</b> si assiste all'abbassamento sia del limite relativo all'imposta evasa, che viene stabilito in € 100.000, e sia di quello relativo all'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti a tassazione che non deve essere superiore a € 2.000.000, fermo restando la percentuale del 10%;</li> <li><b>disposizione abrogata:</b> fuori dei casi di cui al co. 1-bis (si riferisce al fatto che per l'applicazione delle disposizioni relative alla pena e condizioni richieste per la configurazione del reato non si tiene conto della non corretta classificazione e valutazione degli elementi rispetto ai quali risultano indicati in bilancio i criteri applicati o, tra l'altro, della violazione del criterio di competenza), non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette; non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità anzidette degli importi compresi in tale ultima percentuale;</li> <li><b>è consentita la confisca allargata.</b></li> </ul>

Omessa dichiarazione (D.lgs. 74/2000, art. 5, co. 1 e 1-bis)	
<b>NORMA VIGENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni</li> </ul>
<b>D.L. 124/2019</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reclusione <b>da 2 a 6 anni</b>;</li> <li><b>Confisca allargata</b> per imposta evasa, o ritenute non versate, superiori a € 100.000</li> </ul>

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (D.lgs. 74/2000, art. 8)	
<b>NORMA VIGENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni</li> </ul>
<b>D.L. 124/2019</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Reclusione <b>da 4 a 8 anni</b> per importi non veritieri <math>\geq</math> a € 100.000;</li> <li>Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni per importi non veritieri <math>&lt;</math> a € 100.000;</li> <li><b>Confisca allargata</b> per importi non veritieri <math>&gt;</math> a € 100.000</li> </ul>



Occultamento o distruzione di documenti contabili (D.lgs. 74/2000, art. 10)	
NORMA VIGENTE	▪ Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni
D.L. 124/2019	▪ Reclusione <b>da 3 a 7 anni</b> ; ▪ <b>Confisca allargata</b> .

  

Omesso versamento di ritenute dovute o certificate (D.lgs. 74/2000, art. 10-bis)	
NORMA VIGENTE	▪ soglia di punibilità: € 150.000
D.L. 124/2019	▪ soglia di punibilità: € 100.000; ▪ non applicazione della <b>confisca allargata</b> .

  

Omesso versamento IVA (D.lgs. 74/2000, art. 10-ter)	
NORMA VIGENTE	▪ soglia di punibilità: € 250.000
D.L. 124/2019	▪ soglia di punibilità: € 150.000; ▪ non applicazione della <b>confisca allargata</b> .

**Confisca:** nell'ambito del **D.lgs. 74/2000** è stato introdotto il **nuovo art. 12-ter** che prevede:

- ➔ in caso di condanna o patteggiamento della pena per alcuni delitti in materia di imposte sui redditi e IVA, l'applicazione della c.d. **confisca allargata** di cui all'art. 240-bis del CP
- ➔ e dunque la possibilità di confiscare denaro, **beni** o altre utilità **di cui il condannato non può giustificare la provenienza** e di cui, anche per interposta persona, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo **in valore sproporzionato al proprio reddito**.

**Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche:** viene introdotta nel D.lgs. 231/2001 la responsabilità per il **reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, ex art. 2 del D.lgs. 74/2000, che prevede in relazione alla commissione di tale reato, l'applicazione all'ente della **sanzione pecuniaria fino a 500 quote**.



**Decorrenza:** le disposizioni troveranno applicazione solo con l'entrata in vigore della **legge di conversione del decreto**.

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIOCHI (artt. 25-31)

### TERMINE SOSTITUZIONE APPARECCHI (art. 25)

L'art. 25 **proroga il termine** a partire dal quale **non è più possibile rilasciare nulla osta** per gli apparecchi **AWP** di vecchia generazione,

- fissandolo al **9° mese successivo rispetto alla data di pubblicazione del decreto del MEF** contenente le regole tecniche di produzione dei nuovi apparecchi
- che consentono il **gioco pubblico da ambiente remoto** (c.d. AWPR).

Il termine per la **dismissione degli apparecchi AWP** è **prorogato al 12° mese successivo** alla data di pubblicazione del medesimo decreto.

### AUMENTO DEL PREU (art. 26)

L'art. 26 **prevede**, con decorrenza dal 10/02/2020,

- ➔ un incremento della misura del PREU **sugli apparecchi da intrattenimento**,
- ➔ fissate, rispettivamente, al **23% per gli AWP** e al **9% per le VLT**.

Le **aliquote vigenti** rispettivamente del 21,6% e del 7,9% **si applicano fino al 9/02/2020**.

# **REGISTRO UNICO OPERATORI GIOCO PUBBLICO (art. 27)**

L'art. 27 ha previsto, con la finalità di **contrastare le infiltrazioni della criminalità** organizzata nel settore dei giochi e la **diffusione del gioco illegale**,

- ➔ l'**istituzione** presso l'ADM, a decorrere **dal 2020**,
- ➔ di un **Registro unico degli operatori del gioco pubblico**.



**Nota:** l'iscrizione al Registro, da rinnovare ogni anno, costituisce titolo abilitativo per i soggetti che vi operano e sussiste **anche per i soggetti già titolari** di diritti e rapporti in esso previsti.

L'ADM provvede all'**iscrizione al Registro** a seguito della **verifica**, in capo ai richiedenti, del possesso delle licenze, autorizzazioni e concessioni richieste dalla normativa di settore e della certificazione antimafia prevista, e del **versamento**, dai richiedenti, di **una somma annua di seguito indicata**:

SOGGETTI TENUTI ALL'ISCRIZIONE AL REGISTRO	SOMMA
soggetti: 1) produttori; 2) proprietari; 3) <b>possessori/detentori di apparecchi e terminali AWP e VLT</b> (previsti, rispettivamente, dalle lett. a e b), del co. 6, art. 110, TULPS), per i quali la l'Amministrazione rilascia, rispettivamente, il nulla osta e il codice identificativo univoco	1) € 2.500 2) € 500 3) € 200
soggetti: 1) produttori; 2) proprietari; 3) <b>possessori/detentori degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici</b> previsti dalle lett. a), c), c-bis) e c-ter), co. 7, art. 110, del TULPS;	1) € 2.500 2) € 500 3) € 200
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento</b> che siano anche proprietari degli apparecchi e terminali AWP e VLT;</li> <li>▪ <b>concessionari del gioco del Bingo;</b></li> <li>▪ <b>concessionari dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;</b></li> <li>▪ <b>concessionari del gioco a distanza.</b></li> </ul>	€ 10.000
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>concessionari di scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi e su eventi simulati;</b></li> <li>▪ <b>società di corse che gestiscono gli ippodromi</b></li> </ul>	€ 3.000
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>titolari di punti vendita</b> dove si accettano scommesse su eventi ippici, sportivi e non sportivi, su eventi simulati e concorsi pronostici sportivi;</li> <li>▪ <b>titolari dei punti per la raccolta scommesse</b> che si sono <b>regolarizzati</b> in base alla L. 190/2014 e L. 208/2015 e <b>titolari dei punti di raccolta ad essi collegati;</b></li> <li>▪ <b>titolari dei punti di vendita</b> delle lotterie istantanee e dei giochi numerici a quota fissa e a totalizzatore;</li> <li>▪ <b>titolari dei punti di ricarica dei conti di gioco a distanza.</b></li> </ul>	€ 200
▪ <b>produttori delle piattaforme dei giochi a distanza e di piattaforme per eventi simulati</b>	€ 2.500
▪ <b>allibratori</b>	€ 500
▪ <b>ogni altro soggetto non incluso fra quelli anzidetti</b> che svolge con gli stessi, in base a rapporti contrattuali continuativi, qualsiasi altra attività funzionale/collegata alla raccolta del gioco, <b>individuato con Prov. dell'ADM</b> che ne stabilisce anche l'importo da versare.	da stabilire



## **QUOTA DA VERSARE PER I SEGUENTI SOGGETTI:**

- **quelli operanti in più ambiti di gioco:** versano una sola somma d'iscrizione;
- **quelli svolgenti più ruoli nell'ambito della filiera del gioco:** versano la somma più alta fra quelle previste per le categorie in cui operano.

ASPETTI ULTERIORI	
Omesso versamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>è possibile la <b>regolarizzazione dell'omissione</b>, anteriormente all'accertamento della violazione, con il versamento della somma dovuta maggiorata di un importo pari al 2% per ogni mese/frazione di mese di ritardo.</li> </ul>
Attuazione	<ul style="list-style-type: none"> <li>si rinvia ad apposito D.M. la <b>definizione delle disposizioni applicative riguardanti la tenuta del Registro, l'iscrizione o cancellazione dallo stesso, nonché dei tempi e modalità di effettuazione del versamento</b>; inoltre, dalla data di istituzione del Registro e, comunque, decorsi 90 gg dall'entrata in vigore del D.M. è abrogato l'elenco dei titolari o possessori dei giochi e dei concessionari per la gestione della rete telematica previsto dalla L. 266/2005.</li> </ul>
Sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>l'esercizio di qualunque attività di gioco, in mancanza dell'iscrizione al Registro</b>, è punito con la sanzione di € 10.000 e con l'impossibilità di iscriversi allo stesso per i 5 anni successivi</li> <li>la medesima sanzione amministrativa è applicata ai <b>concessionari di gioco pubblico che intrattengano rapporti contrattuali</b>, che vengono risolti di diritto, funzionali all'esercizio delle attività di gioco con soggetti diversi da quelli iscritti nel Registro; inoltre, nel caso di reiterazione, anche non consecutiva, della stessa violazione per tre volte nell'arco di 2 anni comporta la revoca della concessione.</li> </ul>

#### BLOCCO PAGAMENTI A SOGGETTI SENZA CONCESSIONE (art. 28)

L'art. 28, le cui disposizioni sono finalizzate a favorire la tracciabilità dei pagamenti e a contrastare l'evasione fiscale e le infiltrazioni della criminalità organizzata, **prevede**

- il **divieto** per le società emittenti carte di credito e gli operatori bancari, finanziari e postali
- di **trasferire somme di denaro ad operatori di gioco illegali** che operano sul territorio nazionale.

Destinatari e obblighi	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>destinatari</b>: società emittenti carte di credito e operatori bancari, finanziari e postali;</li> <li><b>obblighi</b>: non effettuare trasferimenti di somme in denaro a soggetti che offrono illegalmente giochi, scommesse o concorsi pronostici, con vincite in denaro, per via di reti telematiche o di telecomunicazione, sul territorio nazionale; si tratta dei soggetti privi di concessione, autorizzazione, licenza o altro titolo autorizzatorio o abilitativo non sospeso.</li> </ul>
Violazione del divieto	<ul style="list-style-type: none"> <li>comporta l'applicazione di una <b>sanzione amministrativa pecuniaria da € 300.000 a € 1.300.000</b> per ogni <b>violazione accertata</b> ed è irrogata dalla <b>competente ADM</b> dove il trasgressore ha il suo domicilio fiscale.</li> </ul>
Attuazione e decorrenza	<ul style="list-style-type: none"> <li>sono <b>rinviate</b> ad appositi <b>provvedimenti del MEF</b>.</li> </ul>

#### POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI (art. 29)

L'art. 29 prevede la costituzione di un Fondo, di importo fino a € 100.000 annui,

- da destinare alle operazioni di gioco a fini di **controllo da parte di agenti sotto copertura**,
- per **prevenire il gioco da parte di minori**, impedire l'**esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro** e contrastare l'**evasione fiscale** e l'**uso di pratiche illegali**.

#### REQUISITI TITOLARI CONCESSIONI (art. 30)

L'art. 30 prevede le seguenti disposizioni:

- **non possono essere titolari o condurre esercizi commerciali**, locali o altri spazi all'interno dei quali **sia offerto gioco pubblico**
  - gli **operatori economici** che hanno commesso **violazioni** definitivamente accertate
  - agli **obblighi di pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali** secondo quanto previsto dall'articolo 80, del Codice dei contratti pubblici;



- estensione del **divieto di partecipazione** a gare o di rilascio/rinnovo/mantenimento di **concessioni in materia di giochi pubblici** anche al caso in cui,
- per le **società partecipate da fondi di investimento o assimilati**,
  - **l'imputazione riguardi** il titolare o rappresentante legale/negoziante o il direttore generale della società di gestione del fondo per uno dei reati tributari contro la P.A. o il patrimonio.

#### OMESSO PAGAMENTO IMPOSTA UNICA (art. 31)

L'art. 31 prevede che con Provv. dell'ADM è disposta:

- la **chiusura dei punti vendita** in cui sono offerti al pubblico scommesse e concorsi pronostici,
- se il **soggetto che gestisce il punto di vendita è debitore d'imposta unica** di cui al D.lgs. 504/1998, in base a sentenza anche non definitiva la cui esecutività non risulti sospesa.

DETTAGLIO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE	
Azioni dell'ADM	✓ <b>chiusura dei punti vendita di scommesse e concorsi pronostici:</b> è disposta con Provv. dell'ADM
	✓ <b>contenuto del Provv. dell'ADM:</b> l'invito al pagamento, entro 30 gg dalla notifica, di quanto dovuto per effetto della sentenza di condanna e l'intimazione alla chiusura qualora, decorso il periodo previsto, non sia fornita prova dell'avvenuto pagamento;
	✓ <b>esecuzione della chiusura:</b> l'ADM avvisa il competente Comando della GDF per procedere;
	✓ <b>violazione della chiusura dell'esercizio:</b> si applica, in aggiunta alla chiusura coattiva, la sanzione amministrativa da € 10.000 a € 30.000;
	✓ <b>sentenza favorevole al contribuente post versamento del tributo:</b> è previsto il rimborso da parte dell'ADM delle somme dovute, risultanti dalla sentenza, entro 90 gg dal suo deposito.

#### ALTRE DISPOSIZIONI (artt. 52-53)

##### MISURE PER L'AUTOTRASPORTO (art. 53)

L'art. 53 prevede lo stanziamento di ulteriori risorse, per un totale di € **12,9 milioni** per ciascuno degli anni **2019 e 2020**, per gli investimenti da parte delle **imprese di autotrasporto**

DETTAGLIO DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE	
Destinazione delle risorse	✓ <b>rinnovo del parco veicolare</b> delle imprese attive sul territorio italiano che siano iscritte al REN e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Destinazione dei contributi	✓ finanziare gli <b>investimenti avviati a far data dall'entrata in vigore della disposizione in esame</b> e fino al 30/09/2020 e finalizzati alla <b>radiazione, per rottamazione</b> , dei veicoli a motorizzazione termica <b>fino a euro IV</b> , adibiti al <b>trasporto merci</b> e di massa complessiva a pieno carico <b>≥ a 3,5 t</b> ; ✓ l'investimento richiede la <b>contestuale acquisizione</b> , anche mediante <b>leasing</b> , di <b>autoveicoli, nuovi di fabbrica</b> , adibiti al trasporto merci e di massa complessiva a pieno carico <b>≥ a 3,5 t</b> , che abbiano una <b>trazione alternativa a metano, gas naturale liquefatto, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric)</b> ovvero che siano a <b>motorizzazione termica</b> e conformi alla normativa euro VI.
Erogazione dei contributi e limiti	✓ avviene fino a <b>concorrenza delle risorse disponibili</b> ; ✓ è <b>escluso la loro cumulabilità con altre agevolazioni</b> , relative alle medesime tipologie di investimenti, incluse quelle concesse a titolo de minimis ex Reg. (UE) n. 1407/2013.
Entità del contributo concesso	✓ è compreso tra un <b>minimo di € 2.000</b> ed un <b>massimo di € 20.000</b> per ciascun veicolo e varia in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione.
Attuazione	✓ gli aspetti attuativi ed ulteriori della misura sono stabiliti con apposito decreto.